

PROVVEDIMENTO Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze armate e revisione dello strumento militare

7 settembre 2022

Nel corso della seduta del 3 agosto 2022 il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge [A.S. 2597](#) (divenuto [legge 5 agosto 2022, n. 119](#), pubblicata nella G.U. del 13 agosto 2022).

Il provvedimento proroga al 2033 il termine per la riduzione delle dotazioni organiche complessive delle Forze armate a 150.000 unità, prevista dalla [legge n. 244 del 2012](#) e contiene, altresì, la delega al Governo, da esercitare entro due anni dall'entrata in vigore della legge, per l'incremento delle dotazioni organiche complessive, fino a un massimo di 10.000 unità, di volontari in ferma prefissata iniziale nonché di personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare escluso il Corpo delle capitanerie di porto e dell'Aeronautica militare ad alta specializzazione, in particolare medici, personale delle professioni sanitarie, tecnici di laboratorio, ingegneri, genieri, logisti dei trasporti e dei materiali, informatici e commissari, in servizio permanente, per corrispondere alle accresciute esigenze in circostanze di pubblica calamità e in situazioni di straordinaria necessità e urgenza.

Prevede, inoltre, l'istituzione di una riserva ausiliaria dello Stato e la riforma della Sanità militare.

Il contenuto del testo unificato

Il provvedimento approvato in via definitiva dal Senato era stato trasmesso il 29 aprile 2022 dalla Camera e derivava dall'abbinamento di due gruppi di proposte di legge originariamente incardinate dalla Commissione difesa della Camera in maniera separata: il primo, concernente la revisione del modello di reclutamento professionale delle Forze armate (proposte di legge A.C. 1870, 2045 e 2051); il secondo riguardante la rideterminazione delle dotazioni organiche stabilite dalla legge n. 244 del 2012 (proposte di legge A.C. 1934, 2802 e 2993).

Nel corso dell'esame in sede referente, la Commissione Difesa, considerate le connessioni tra le due tematiche e la necessità di un'analisi unitaria, aveva deliberato di abbinare tutte le richiamate proposte di legge (nn 1870, 2045, 2051, 1934, 2802, 2993), giungendo alla definizione di un testo unificato, che è stato poi approvato, con modificazioni, dall'Assemblea della Camera.

L' **articolo 1** del disegno di legge [A.S. 2597](#), differisce **dal 2024 al 2033 o al 2034** i termini recati da alcune disposizioni del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare-COM) finalizzate a garantire l' **attuazione degli obiettivi di riduzione degli organici** del personale militare delle FFAA, previsti dalla legge n. 244 del 2012 (cosiddetta legge "Di Paola").

Nello specifico, per le lettere da a) a e) del comma 1, il differimento del termine **al 2033** riguarda le seguenti disposizioni del COM, concernenti la disciplina del reclutamento, dei ruoli e degli organici, dello stato giuridico e dell'avanzamento del personale militare .

- 2196-bis , comma 1, alinea, relativo al regime transitorio dei reclutamenti degli ufficiali dei ruoli speciali delle Forze Armate;
- 2197, commi 1, alinea, e 1 - bis relativo al regime transitorio del reclutamento nel ruolo marescialli delle Forze Armate;
- 2197-bis , comma 1, relativo al regime transitorio della valutazione delle consistenze organiche ai fini delle immissioni in alcuni ruoli delle Forze Armate;
- 2207, comma 1, sull'adeguamento annuale delle dotazioni organiche del personale ufficiali, sottufficiali, volontari in servizio permanente e volontari in ferma prefissata e in rafferma delle Forze Armate;
- 2208, comma 1 - bis relativo alla devoluzione delle carenze organiche transitorie in aumento alla consistenza di altri ruoli della medesima Forza armata e dello stesso personal e militare non direttivo;
- 2209-ter , comma 1, alinea, recante disposizioni transitorie per la graduale riduzione dell'entità complessiva delle dotazioni organiche delle Forze Armate a 150.000 unità;
- 2209-quater , comma 1, alinea, in merito all'adozione annua le di un piano di programmazione triennale scorrevole finalizzato al progressivo raggiungimento degli obiettivi relativi alle dotazioni organiche complessive;
- 2209-septies , comma 1, che contiene disposizioni transitorie intese ad estendere l'istituto dell' aspettativa per riduzione di quadri al personale militare non dirigente appartenente alle Forze Armate;
- 2214-bis , comma 4, relativo alle promozioni a scelta nei vari gradi del ruolo normale e del ruolo speciale del Corpo del genio della Marina nelle varie specialità;
- 2221-bis , comma 1, in materia di collocamento in aspettativa per riduzione quadri per il Corpo del genio della Marina;
- 2224, comma 1, lettera a), sull'ammissione alle rafferme dei volontari di truppa;
- 2229, comma 6, che riguarda il regime transitorio del collocamento in ausiliaria degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate che abbiano prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo;
- 2236-bis , comma 1 - quater , sul regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo normale della Marina;
- 2238-ter , comma 1, relativo al regime transitorio per i generali di divisione, ammiragli di divisione e generali di divisione aerea.
- 2239, comma 3 - quater sul regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare.

Sono invece differiti **al 2034** i termini di cui ai seguenti articoli del Codice dell'ordinamento militare, concernenti anch'essi il personale militare della Difesa:

- 2206-bis, comma 1, lettera c), che fissa in 150.000 unità l'entità complessiva delle dotazioni organiche del personale militare delle Forze Armate a decorrere dal 1° gennaio 2025;
- 2224, comma 1, lettera b), sull'ammissione alle rafferme dei volontari di truppa, a decorrere dal 1° gennaio 2025.

L'**articolo 2** prevede una **rimodulazione delle dotazioni organiche dei sottufficiali e dei volontari** dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare.

Nello specifico, viene rideterminata la ripartizione delle dotazioni organiche complessive delle FF.AA., individuata dall'art. 798 - bis , comma 1, del COM, tra l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, nei seguenti termini:

- **in aumento, per 3.330 unità complessive**, rispetto all'assetto vigente, **con riguardo ai sottufficiali** fissandoli a: 17.400 (+1.230) dell'Esercito (di cui 6.500 marescialli e 10.900 sergenti); 10.250 (+1.000) della Marina (di cui 5.800 marescialli e 4.450 sergenti); 16.350 (+1.100) dell'Aeronautica (di cui 7.500 marescialli e 8.850 sergenti) [comma 1, lett. a) , n. 1].
- **in riduzione, per 3.330 unità complessive** , rispetto all'assetto vigente, **con riferimento ai volontari** fissandoli a: 63.000 (-1.230) dell'Esercito (di cui 40.000 in servizio permanente e 23.000 in ferma prefissata); 12.550 (-1.000) della Marina (di cui 9.350 in servizio permanente e 3.200 in ferma prefissata); 12.150 (-1.100) dell'Aeronautica (di cui 8.550 in servizio permanente e 3.600 in ferma prefissata) [comma 1, lett. a) , n. 2]

Viene, inoltre, soppresso l'art. 2207 - bis , del COM recante la ripartizione transitoria delle dotazioni organiche dei volontari in servizio permanente e dei volontari in ferma prefissata e in rafferma dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica per ciascun anno del periodo 2025 - 2028 (comma 1, lett. b)).

L'**articolo 3** interviene sul **reclutamento, lo stato giuridico, l'avanzamento e l'impiego dei volontari in ferma prefissata**, la cui disciplina viene ridefinita attraverso una serie di novelle al Libro IV (Personale militare), Titolo II (Reclutamento) ; Titolo III (Formazione e addestramento); Titolo V (Stato giuridico e impiego) ; Titolo VII (Avanzamento),], del Codice dell'ordinamento militare, con particolare riferimento agli articoli 696, 697, 698, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 781, 842, 930, 954, 957, 958, 960, 978, 988, 1302, 1303, 1501, 1502, 1504.

In estrema sintesi può osservarsi che, allo stato attuale degli artt. 697 - 703 del COM, la ferma prefissata è strutturata su base modulare: i Volontari in Ferma annuale (VFP 1), al termine della ferma, possono concorrere per l'immissione nella ferma quadriennale (VFP 4) delle Forz e Armate. I Volontari risultati idonei, ma non vincitori del concorso per VFP 4 potranno essere ammessi a domanda e nel limite dei posti disponibili, a due successivi periodi di rafferma della durata di un anno ciascuno . A loro volta i volontari in ferma quadriennale, esaurita la ferma quadriennale, ovvero la rafferma biennale (che in totale possono essere due) e giudicati idonei, utilmente collocati nella graduatoria annuale di merito, sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente (VSP) con l e modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa, con conseguente mutamento dallo status di volontario a quella di graduato . Il servizio svolto quale volontario in ferma prefissata costituisce, pertanto, la premessa e il presupposto indefettibile per transitare, tramite concorso per titoli ed esami, nei ruoli del servizio permanente.

Viene ora previsto che **le ferme siano in numero di due:**

- la prima, di tre anni, denominata « **ferma prefissata iniziale** »,
- la seconda, sempre di tre anni , definita « **ferma prefissata triennale** »,

in luogo della ferma annuale e della successiva ferma quadriennale previste a normativa vigente (cfr. nuovo articolo 696-bis , previsto dal comma 1, lettera a) , n.1).

Ciascuna delle ferme ha durata pari a **3 anni**.

Per accedere alla ferma prefissata iniziale occorrerà avere un'**età non superiore a ventiquattro anni**, il **diploma di istruzione secondaria di primo grado** e l'**idoneità fisio-psico-attitudinale** stabilita per il reclutamento nelle FFAA in qualità di VFP (cfr. nuova formulazione dell'articolo articolo 697 relativo ai requisiti).

Attualmente, in base all'articolo 697 del Codice i partecipanti al reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno devono possedere una età non superiore a venticinque anni, diploma di istruzione secondaria di primo grado e l'idoneità fisio-psico-attitudinale per il reclutamento nelle Forze armate in qualità di volontario in servizio permanente.

Potranno, poi, partecipare ai concorsi in ferma prefissata triennale i volontari che abbiano fatto la ferma iniziale o siano in rafferma annuale - ai quali sono riservati almeno il 70% dei posti - in servizio da almeno 24 mesi o in congedo da non oltre 12 mesi - ai quali è riservato non più del 30% dei posti - che abbiano un'età non superiore ai 28 anni (29 anni per i volontari in rafferma annuale, in servizio o in congedo) e che abbiano superato con esito positivo il corso basico di formazione iniziale (cfr. nuova formulazione dell'articolo 700, prevista dal comma 1, lettera a) , n.7).

Con riferimento alla disciplina delle **riserve di posti per l'accesso nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**, la nuova formulazione dell'articolo 703 del Codice, prevista dall' art. 3, comma 1, lett. a) punto 10.1) **conferma le attuali percentuali**, precisando che le medesime riguardano i volontari in ferma prefissata in servizio o in congedo, di età non superiore ai 25 anni, i quali abbiano completato almeno dodici mesi di servizio in qualità di volontario in ferma prefissata iniziale e siano in possesso degli ulteriori requisiti per l'accesso alle predette carriere previsti dai rispettivi ordinamenti. In base all'attuale formulazione dell'articolo 703, nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali dei seguenti Corpi e nell'Arma dei carabinieri, le **riserve di posti per i volontari in ferma prefissata sono così determinate:**

- a) Arma dei carabinieri: 70 per cento;
- b) Corpo della Guardia di Finanza: 70 per cento;
- c) Polizia di Stato: 45 per cento;

- d) Corpo di polizia penitenziaria: 60 per cento;
- e) Corpo nazionale dei vigili del fuoco: 45 per cento;
- f) Corpo forestale dello Stato: 45 per cento.

In relazione al comma 3 dell'articolo 703, concernente le **procedure di selezione per l'immissione dei volontari nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**, la nuova formulazione prevista dal punto 10.3) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, specifica che, nella formazione delle graduatorie, le amministrazioni dovranno tener conto, quali titoli di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e attività affini a quelli propri della carriera per cui è stata fatta domanda di accesso nonché delle specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata, considerati utili.

Viene, altresì, sostituito l'art. 704 del COM relativo al **reclutamento dei volontari in servizio permanente (VSP)**, con un nuovo testo prevedendo che siano immessi nei relativi ruoli i volontari in ferma prefissata triennale al termine della ferma, in possesso di specifici requisiti indicati dalla norma, tra i quali, l'aver riportato una qualifica non inferiore a "nella media" negli ultimi dodici mesi di servizio.

I volontari sono immessi nei ruoli VFP con decorrenza dal giorno successivo al termine della ferma triennale e sono iscritti in ruolo secondo l'ordine di iscrizione nel ruolo di provenienza. Dopo l'iscrizione in ruolo, l'anzianità relativa è rideterminata sulla base dei titoli acquisiti e del rendimento complessivo nel periodo di servizio prestato in qualità di volontario in ferma prefissata triennale, secondo modalità e criteri da definire con decreto ministeriale (art. 3, comma 1, lett. a), n. 11).

Il testo vigente dell' art. 704 del COM prevede che al termine della ferma prefissata quadriennale, ovvero della rafferma biennale, i volontari giudicati idonei e utilmente collocati nella graduatoria annuale di merito siano immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente, con le modalità stabilite con decreto ministeriale, con conseguente mutamento dallo status di volontario a quella di graduato. Il comma 1, lett.

b) prevede, inoltre, la soppressione del comma 2 dell' art. 706 del COM che consente arruolamenti volontari come carabinieri effettivi, con ferma di quattro anni.

Per quanto concerne il **meccanismo delle rafferme** i volontari in ferma prefissata iniziale possono essere ammessi, a domanda, a un successivo periodo di rafferma della durata di un anno. Tale rafferma potrà essere prolungata, con il consenso degli interessati, per il tempo strettamente necessario al completamento dell' iter concorsuale di coloro che hanno presentato domanda per il reclutamento nei volontari in ferma prefissata triennale (cfr. nuova formulazione dell'articolo articolo 954, prevista dal comma 1, lettera g).

L'articolo 4 novella la disciplina del **trattamento economico corrisposto ai volontari in ferma prefissata**.

Il comma 1, lett. a) sostituisce l'art. 1791 del Codice Ordinamento Militare (sulla retribuzione base) con un nuovo testo che prevede la corresponsione **ai volontari in ferma prefissata iniziale e raffermati** (con la qualifica di soldato, comune di 2^a classe e aviere) una paga lorda giornaliera determinata nella misura percentuale dell'81,50% riferita al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente.

Ai **volontari in ferma prefissata triennale** sono, invece, attribuiti uno stipendio calcolato in misura pari all'80% del parametro stipendiale spettante al grado iniziale dei VSP e gli assegni a carattere fisso e continuativo calcolati in misura pari all'80 per cento di quelli spettanti al grado iniziale dei VSP.

Il testo vigente dell'art. 1791 del COM prevede che ai volontari in ferma prefissata di un anno sia corrisposta una paga netta giornaliera determinata nella misura percentuale del 64% riferita al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei VSP. La misura percentuale è pari al 74% per i volontari in rafferma annuale e per i volontari in ferma prefissata quadriennale. Ai VFP4 sono attribuiti il parametro stipendiale e gli assegni a carattere fisso e continuativo spettanti al grado iniziale dei VSP. In aggiunta al suddetto trattamento economico, ai volontari in ferma prefissata iniziale e raffermati che prestano servizio nei reparti alpini è attribuito un assegno mensile di cinquanta euro.

Il comma 1, lett. b) reca la sostituzione dell' art. 1792 del COM (sulla **retribuzione accessoria**) con un nuovo testo che prevede la corresponsione **ai volontari in ferma prefissata iniziale e in rafferma** di un'indennità forfettaria pari ad euro 100 mensili, a far data dal 1° gennaio 2023, per l'impiego oltre le normali attività giornaliere.

Ai **volontari in ferma prefissata triennale** le eventuali ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale sono retribuite con il compenso per lavoro straordinario in misura pari al 70% del compenso e nei limiti previsti

per il grado iniziale dei VSP. Vengono dettate, inoltre, specifiche disposizioni in materia di indennità di impiego operativo e di rischio .

Il testo vigente dell'art. 1792 del COM prevede, tra l'altro, che per compensare l'attività effettuata oltre il normale orario di servizio è corrisposta ai volontari in ferma prefissata quadriennale l'indennità pari a euro 103,29 mensili, a far data dal 1° gennaio 2005.

Il comma 1, lett. c) abroga l'art. 1793 del COM relativo al pagamento sostitutivo della licenza ordinaria.

Il comma 1, lett. d) reca la modifica dell' art. 1798, comma 1, del COM relativo alla retribuzione degli allievi di scuole e accademie militari, prevedendo la sua parametrizzazione al 74% riferita al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei VSP.

Il comma 1, lett. e) riparametra il trattamento economico dei militari richiamati provenienti dalle diverse categorie dei militari di truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale, e dei volontari in ferma prefissata di un anno, dei volontari in ferma breve, dei volontari in ferma prefissata triennale e quadriennale

L'articolo 5 detta disposizioni transitorie in materia di reclutamento, stato giuridico, avanzamento e trattamento economico da applicare alle attuali categorie di volontari in ferma prefissata (VFP1, VFP4 e raffermati), fino al loro completo esaurimento.

La norma in questione, con il comma 1 lett. a) , inserendo l'art. 2198-bis nel COM, dispone che, in via transitoria, i bandi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) possano essere emanati **sino al 31 dicembre 2022**. I suddetti volontari possono essere ammessi, a domanda, a un successivo periodo di rafferma della durata di un anno. La durata della ferma e della rafferma prevista da tale articolo può essere prolungata, con il consenso dell'interessato, per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter concorsuale di coloro che hanno presentato domanda per il reclutamento nei volontari in ferma quadriennale.

Fino al **31 dicembre 2026** i volontari in ferma prefissata di un anno raffermati e in congedo possono partecipare ai concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata triennale.

Viene, altresì, previsto sempre al comma 1 lett. a) , inserendo l'art. 2198-ter nel COM, che i concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) possano essere banditi **sino al 31 dicembre 2024**.

I suddetti volontari possono essere ammessi, a domanda, a due successivi periodi di rafferma, ciascuno della durata di due anni, se reclutati anteriormente al 2017, a un solo periodo di rafferma biennale, se reclutati negli anni 2017, 2018 e 2019, o a un solo periodo di rafferma annuale, se reclutati nel 2020. Al termine della ferma prefissata quadriennale ovvero di ciascun anno delle summenzionate rafferme, i volontari giudicati idonei e utilmente collocati nella graduatoria annuale di merito sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente.

Ancora il comma 1 lett. a) , introducendo anche un 2198-quater, stabilisce che, sino al 31 dicembre 2024, i volontari di cui agli articoli 2198-bis e 2198-ter continuano a beneficiare delle riserve dei posti nei concorsi nelle carriere iniziali delle **Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco** stabilite dall'articolo 703, comma 1, entro i limiti di età previsti per l'accesso alle predette carriere dai rispettivi ordinamenti vigenti il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente articolo (2198-quater COM).

Le suddette riserve continuano a non operare nei confronti dei volontari in rafferma biennale.

Dal comma 1 lett. c) viene, inoltre, previsto che **sino al 2024**, per i volontari in ferma prefissata di un anno o in rafferma che presentano la domanda di partecipazione ai concorsi per volontario in ferma prefissata quadriennale, e sino al 2026, per i volontari in ferma prefissata quadriennale o in rafferma che partecipano alla procedura per il transito in servizio permanente, **il periodo di ferma o rafferma possa essere prolungato**, con il consenso dell'interessato, per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter concorsuale.

In materia di trattamento economico dei volontari in ferma prefissata, dispone il comma 1 lett. f).

Inserendo l'art. 2262-ter nel COM, viene disposto, con riguardo ai VFP1 o in rafferma, **sino al 31 dicembre 2022**, la corresponsione di una paga netta giornaliera determinata in specifiche misure percentuali (il 64% per i VFP1 e il 74% per i volontari in rafferma annuale) riferite al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente .

A decorrere dal 1° gennaio 2023, è attribuito il trattamento economico disciplinato dagli articoli 1791 e 1792 del COM.

Inserendo l'art. 2262-quater nel COM, si stabilisce, con riguardo ai VFP4, sino al 31 dicembre 2025, la corresponsione di una paga netta giornaliera determinata nella misura percentuale pari al 74% del valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente. Per compensare l'attività effettuata oltre il normale orario di servizio è corrisposta un'indennità pari a euro 103,29 mensili.

A decorrere dal 1° gennaio 2026 è attribuito il trattamento economico disciplinato dagli artt. articoli 1791 e 1792 del COM. Ai volontari in ferma prefissata quadriennale in rafferma biennale ovvero annuale sono attribuiti il parametro stipendiale e gli assegni a carattere fisso e continuativo spettanti al grado iniziale dei volontari in servizio permanente.

L'articolo 6 consente nelle more dell'adeguamento del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, l'applicazione delle relative disposizioni alle nuove categorie di volontari in ferma prefissata.

Il comma 2 dispone, tra l'altro, che a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'importo del buono pasto per i volontari in ferma prefissata, ove ne ricorrano i presupposti, venga fissato nella misura prevista per il grado iniziale del ruolo dei volontari in servizio permanente.

Il comma 3 prevede che, fermo restando il limite di 25 anni previsto per i volontari in ferma prefissata delle Forze armate dall'articolo 703, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera a) , numero 10), della presente legge, diventi di **24 anni** - e non più di 26 anni - il limite d'età per l'ammissione al **corso per la promozione a finanziere**, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 199/1995.

L'articolo 7 reca la ridenominazione delle qualifiche dei sergenti, dei gradi e delle qualifiche dei volontari in servizio permanente.

Le modifiche della denominazione di gradi e qualifiche militari riguardano:

1) la denominazione del militare di truppa senza grado della Marina militare: da "sottocapo" in "comune scelto";

2) la denominazione di tutti i gradi e della qualifica del grado apicale dei graduati dell'Esercito italiano: - da "primo caporal maggiore" in "graduato"; - da "caporal maggiore scelto" in "graduato scelto"; - da "caporal maggiore capo" in "graduato capo"; - da "caporal maggiore capo scelto" in "primo graduato"; - da "caporal maggiore capo scelto qualifica speciale" in "graduato aiutante";

3) la denominazione del grado apicale e della relativa qualifica dei graduati della Marina militare: - da "sottocapo di 1^ classe scelto" in "sottocapo scelto"; - da "sottocapo di 1^ classe scelto qualifica speciale" in "sottocapo aiutante";

4) la denominazione del grado apicale e della relativa qualifica dei graduati dell'Aeronautica militare: - da "primo aviere capo scelto" in "primo graduato"; - da "primo aviere capo scelto qu alifica speciale" in "graduato aiutante";

5) la denominazione del grado apicale e della relativa qualifica dei graduati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza da "appuntato qualifica speciale" in "appuntato aiutante";

6) la denominazione della qualifica del grado apicale dei ruoli dei sergenti: - da "sergente maggiore capo qualifica speciale" in "sergente maggiore aiutante", per l'Esercito italiano e l'Aeronautica militare; - da "secondo capo scelto qualifica speciale" in "secondo capo aiutante", per la Marina militare; - da "brigadiere capo qualifica speciale" in "brigadiere capo aiutante" per l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza.

L'articolo 8 detta disposizioni in materia di avanzamento degli ufficiali.

Il comma 1 allinea la **composizione della commissione ordinaria di avanzamento degli ufficiali** dell'Esercito italiano con quella prevista per le corrispondenti commissioni ordinarie di avanzamento della Marina militare e dell'Aeronautica militare.

Nel dettaglio, la lettera a), novellando l'art. 1042, comma 1 del COM, dispone la possibile modificazione della composizione della Commissione ordinaria di avanzamento dell'Esercito italiano: 5 generali di brigata e un brigadier generale possono infatti esserne nominati componenti in alternativa agli ufficiali previsti a legislazione vigente ossia - rispettivamente - a 5 colonnelli del ruolo normale e a un colonnello dell'Arma dei trasporti e dei materiali o dei Corpi.

La lettera b), introducendo l'articolo 1094-bis del COM, prevede la possibilità di conseguire il grado vertice per i Capi dei corpi sanitari e tecnico - logistici delle Forze armate, nonché per gli ufficiali più anziani dell'Arma dei trasporti e dei materiali dell'Esercito e delle Armi dell'Aeronautica militare, così superando una evidente disparità di trattamento fra Corpi e ruoli delle Forze armate e, in particolare, rispetto al Corpo delle capitanerie di porto. È introdotto il conferimento del grado di tenente generale o grado corrispondente all'ufficiale più anziano appartenente ai ruoli normali dell'Arma dei trasporti e dei materiali o dei Corpi, che ha maturato un periodo di permanenza minima pari a un anno nel grado di maggior generale o grado corrispondente, previo parere della commissione di vertice della relativa Forza armata. Il conferimento è effettuato in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche previste dal COM per il grado di generale di corpo d'armata o grado corrispondente e, in deroga alla disciplina relativa alla determinazione delle vacanze organiche per i gradi di ufficiale (di cui all'art. 1078, del COM), non dà luogo a vacanza organica nel grado di maggior generale o grado corrispondente.

L'**articolo 9** reca la **delega al Governo all'adozione, entro 12 mesi, di uno o più decreti legislativi per la revisione dello strumento militare nazionale**, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, nel rispetto dei seguenti **principi e criteri direttivi (comma 1)**:

lettera a) - ridefinizione, secondo criteri di valorizzazione delle professionalità dei reparti operativi e sulla base della rivalutazione delle esigenze di impiego nelle operazioni nazionali e internazionali, della ripartizione delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare escluso il Corpo delle capitanerie di porto e dell'Aeronautica militare, da conseguire gradualmente **entro l'anno 2033** - ferme restando le dotazioni organiche complessive fissate dall'articolo 798, comma 1, del COM e successive modificazioni;

lettera b) - revisione, secondo criteri di efficienza e organicità, delle misure volte a conseguire, **entro l'anno 2033**, il progressivo raggiungimento delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare di cui all'articolo 798, comma 1, del decreto legislativo n. 66 del 2010 e, successive modificazioni;

lettera c) - previsione di un **incremento organico**, da realizzare compatibilmente con il conseguimento dei risparmi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, **non superiore a 10.000 unità**, di volontari in ferma prefissata iniziale nonché di personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare ad alta specializzazione, in particolare medici, personale delle professioni sanitarie, tecnici di laboratorio, ingegneri, genieri, logisti dei trasporti e dei materiali, informatici e commissari, in servizio permanente per corrispondere alle **accresciute esigenze in circostanze di pubblica calamità e in situazioni di straordinaria necessità e urgenza**, a dottando la necessaria disciplina di adeguamento;

lettera d) - istituzione di una **riserva ausiliaria** dello Stato **non superiore a 10.000 unità** di personale volontario, ripartito in nuclei operativi di livello regionale posti alle dipendenze delle autorità militari individuate con decreto del Ministro della difesa, impiegabile nei casi di cui all'articolo 887, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (ovvero, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale), e di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale), ovvero, in forma complementare e in attività in campo logistico nonché di cooperazione civile - militare, disciplinandone la struttura organizzativa, le modalità di funzionamento, nonché lo stato giuridico militare, le modalità di reclutamento, addestramento, collocamento in congedo e richiamo in servizio del relativo personale;

lettera e) - previsione della possibilità per i volontari in ferma prefissata di partecipare ai concorsi per il reclutamento nelle altre categorie di personale delle Forze armate ovvero introduzione o incremento delle riserve di posti a loro favore nei medesimi concorsi;

lettera f) - previsione di iniziative, nell'ambito delle risorse umane e strumentali assegnate a legislazione vigente, per ridefinire per disciplinare la **formazione dei volontari in ferma prefissata triennale**, associando all'addestramento militare di base e specialistico, incluso quello relativo a operazioni cibernetiche, attività di studio e di qualificazione professionale volte all'acquisizione di competenze polifunzionali utilizzabili anche nel mercato del lavoro, nonché mediante l'ottimizzazione dell'offerta formativa del catalogo dei corsi della Difesa;

lettera g) - revisione della struttura organizzativa e ordinativa del **Servizio sanitario militare**, prevedendo:

- l'adeguamento delle strutture e delle risorse strumentali anche per l'utilizzazione a supporto del Servizio sanitario nazionale , definendone le modalità;
- la possibilità, per i medici militari e il personale militare delle professioni sanitarie, di esercitare l'attività libero - professionale intramuraria sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero della difesa, il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni;

lettera h) - istituzione di fascicoli sanitari relativi agli accertamenti sanitari effettuati nell'ambito di una procedura concorsuale di una qualsiasi Forza armata, prevedendo che ad essi sia riconosciuta validità in riferimento a ulteriori procedure concorsuali della stessa o di altra Forza armata, per un arco temporale prestabilito e senza alcuna esplicita richiesta da parte dell'interessato.

I commi da 2 a 6 dell'articolo 9 attengono al **procedimento di formazione dei decreti legislativi delegati**.

Al riguardo, si prevede che i medesimi siano adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze nonché, per i profili di competenza, con il Ministro della salute, dell'istruzione e del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, acquisizione del parere del Consiglio di Stato, e sentito il COCER (per le materie di sua competenza).

Gli schemi dei decreti legislativi, **corredati di relazione tecnica** che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, dovranno, infine, essere trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali dovranno esprimere il proprio parere entro sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, i decreti potranno essere adottati anche in mancanza del parere.

Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 (dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge) o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.

Ai sensi del comma 3, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive , con le modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.

Si specifica, inoltre, che nel caso di onerosità dei decreti legislativi in esame i medesimi potranno essere emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Per quanto attiene alla tecnica legislativa il comma 5 prevede che gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti legislativi abbiano luogo attraverso novelle al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 .

Ai sensi del comma 6 il Governo è, altresì, autorizzato ad apportare al **testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare**, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le modificazioni necessarie per adeguarlo alle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi della delega in esame.

L' **articolo 10** reca la **quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria**, rinvenuta a carico del fondo di parte corrente per la riallocazione di funzioni svolte presso infrastrutture in uso al Ministero della difesa individuate per la consegna all'Agenzia del demanio, fondo allocato nello stato di previsione del Ministero della difesa; le risorse del fondo comprendono i risparmi accertati realizzati in relazione allo stato di attuazione delle misure di ottimizzazione organizzativa e finanziaria previste dalla legge Di Paola.

In relazione alle riduzioni da apportare al fondo di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2022, le consistenze del personale militare di Esercito, Marina (escluso il Corpo delle capitanerie di porto) e Aeronautica sono definite in modo tale da assicurare un livello di spesa non superiore a quello derivante dalla tabella 2 allegata al decreto del Ministro della Difesa del 4 novembre 2021.

La citata tabella 2 reca le consistenze medie degli ufficiali, sottufficiali, volontari di truppa pari a :

- Esercito 95.063 unità
- Marina militare: 28.196 unità
- Aeronautica militare 39.199 unità

per un totale complessivo 162.458 unità.

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Per approfondimenti si rinvia alla [Nota n. 55](#) del 3 maggio 2022, a cura del Servizio Affari Internazionali del Senato.

Dossier

[Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze armate e revisione dello strumento militare](#)

<https://temi.camera.it/dossier/OCD18-16052/reclutamento-nelle-carriere-iniziali-forze-armate-e-revisione-dello-strumento-militare.html>

[L'indagine conoscitiva sul reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze armate](#)

La Commissione difesa della Camera dei deputati, in data 28 novembre 2018, ha deliberato lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sullo stato del reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze armate. L'indagine si è conclusa lo scorso 28 gennaio con l'approvazione unanime di un [Documento conclusivo](#) nel quale si auspica, tra l'altro, la predisposizione di un testo normativo organico sulla materia, che prenda spunto dalle proposte di legge già depositate.

Nel corso dell'indagine sono stati ascoltati: il Direttore Generale del Personale Militare (PERSOMIL), Ammiraglio di squadra Pietro Luciano Ricca ([16 gennaio 2019](#)); i rappresentanti del COCER-Interforze ([17](#) e [22 gennaio 2019](#)); il Capo del I Reparto Affari giuridici ed economici del Personale dello stato maggiore dell'Esercito, Generale di brigata Gaetano Lunardo e il Capo di stato maggiore del Comando Scuole dell'Aeronautica militare, Generale di brigata aerea Paolo Tarantino ([30 gennaio 2019](#)); il Comandante della Scuola Sottufficiali della Marina militare di Taranto, Contrammiraglio Enrico Giurelli e il Direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, Generale di brigata Marco Mochi ([6 febbraio 2019](#)); il Capo di stato maggiore della Difesa, Generale Enzo Vecciarelli ([17 aprile 2019](#)); il Capo Ufficio Reclutamento e Addestramento del I Reparto – Personale del Comando generale della Guardia di finanza, Colonnello Vittorio Francavilla ([17 aprile 2019](#)); il Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare, Generale di squadra aerea Alberto Rosso (18 aprile 2019); il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, Generale di corpo d'armata Giovanni Nistri ([7 maggio 2019](#)); il Capo di stato maggiore della Marina militare, Ammiraglio di squadra Valter Girardelli ([8 maggio 2019](#)); il Capo di stato maggiore dell'Esercito, Generale di corpo d'armata Salvatore Farina ([14 maggio 2019](#)); la Ministra della difesa, Elisabetta Trenta ([15 maggio 2019](#)); il Direttore del I Reparto Segretariato generale e Direzione nazionale degli armamenti, Dottor Giuseppe Quitadamo e il Capo III Ufficio del Segretariato generale della Difesa, per il sostegno alla ricollocazione professionale dei volontari congedati, Dottoressa Paola Maja ([5 giugno 2019](#)); infine, in chiave internazionale, è stato acquisito anche il contributo dell'addetto per la difesa dell'Ambasciata di Francia in Italia, Contrammiraglio Bernard Abbo ([3 luglio 2019](#)).

Nel [Documento conclusivo](#), la Commissione ha sottolineato la necessità di procedere ad un aggiornamento di alcuni istituti che sono stati inseriti nell'ordinamento giuridico militare a seguito della sospensione della leva, con particolare riferimento alla figura dei volontari in ferma prefissata.

L'attuale modello di Difesa, osserva la Commissione, ha, infatti, registrato nel corso degli ultimi anni un calo di interesse proprio con riferimento al reclutamento nella fase iniziale del percorso di vita e professionale nelle Forze armate.

L'ampia platea dei oggetti auditi dalla Commissione, nell'individuare i diversi fattori che sembrano dissuadere i giovani dall'intraprendere questa prima esperienza di carriera nelle forze armate, ha attribuito ruolo significativo alle incerte possibilità di carriera offerte ai volontari in ferma breve che non sempre vedono soddisfatte le loro aspirazioni di transito nel servizio permanente e, successivamente, nei ruoli dei Sergenti, dei Marescialli e degli Ufficiali.

Come ulteriore elemento di criticità si considerano le difficoltà che i volontari congedati incontrano nel momento della loro ricollocazione nel mondo del lavoro, dovuta anche allo scarso successo di alcuni istituti che avrebbero dovuto assicurare tale ricollocazione.

Ed ancora l'elevata scolarizzazione degli studenti italiani ne orienta le aspettative verso orizzonti diversi e ciò in considerazione della maggiore attrattività del relativo percorso di carriera anche a fronte di più complesse procedure concorsuali di accesso. Dai dati relativi al concorso 2017 emerge, infatti, che circa l'80 per cento dei candidati possiede il titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado (maturità) potendo

con questo accedere ad altri tipi di concorso, anche nell'ambito delle stesse forze armate e, in particolare, nei concorsi per sottufficiale ed ufficiale.

Tra le varie considerazioni svolte dalla Commissione e contenute nel paragrafo conclusivo del Documento, particolare rilievo viene dato al fatto che "pur nella consapevolezza delle difficoltà che il mercato del lavoro incontra nel garantire opportunità occupazionali" occorre "offrire una reale possibilità di impiego ai volontari congedati che, per qualsiasi motivo, non proseguano le esperienze di servizio né presso la Forza armata di primo arruolamento né nell'Arma dei Carabinieri o nelle altre Forze di polizia: le competenze – anche di carattere trasversale – e le capacità tecniche acquisite negli anni del servizio in armi consentirebbero, infatti, ai volontari di essere proficuamente impiegati tra le fila del personale civile del Ministero della Difesa oltre che nell'ampia gamma di opportunità lavorative collegate agli ambiti professionali della sicurezza e della protezione civile, certamente prossimi all'esperienza maturata, nell'ancor più ampio ventaglio di professioni qualificanti anche nel settore privato e riconducibili alla funzione di incaricato di pubblico servizio, come le guardie particolari giurate, rendendo il servizio prestato nelle Forze armate quale *condicio sine qua non* per svolgere le funzioni di addetto alla sicurezza guardia particolare giurata".

La Commissione ha, altresì, ritenuto importante "agevolare il passaggio dei volontari nel servizio permanente, semplificando le procedure amministrative per l'immissione nei ruoli e prevedendo adeguate riserve di posti in tutti i concorsi interni e pubblici per i ruoli dei sergenti e dei marescialli, estendendo così una misura oggi già contemplata dal codice dell'ordinamento militare". Ritiene, altresì, utile conservare le percentuali attualmente previste per la riserva dei posti, in favore del personale delle Forze armate congedato senza demerito, nei concorsi banditi dalle altre amministrazioni pubbliche, compresi gli enti locali sulla base di intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con particolare riferimento al reclutamento del personale dei corpi di polizia locale, prevedendo specifiche sanzioni per le amministrazioni inadempienti.